



Il Lavoro intermittente: precisazioni ministeriali

Il Ministero del lavoro, con interpello n.10/2016 del 21 marzo 2016 definisce quali sono le attività a carattere discontinuo a cui si può applicare il **contratto di lavoro intermittente**.

L'occasione è utile per fare il punto sulla disciplina dell'istituto e sulla possibilità di utilizzo nella contrattazione collettiva di settore AGIDAE.

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata), è stato introdotto dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. 276/2003. Attualmente la disciplina vigente è quella prevista dagli artt. 13- 18 del D.Lgs. n.81/2015.

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso, sia a tempo determinato che indeterminato:

- ✓ **per ragioni oggettive: la prestazione lavorativa può essere svolta in modo discontinuo o intermittente** secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere la suddetta prestazione in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contrattazione collettiva di settore, i casi di utilizzo sono individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- ✓ **per ragioni soggettive:** il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso **con soggetti con meno di 24 anni di età**, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, **e con soggetti con più di 55 anni di età**.

In ogni caso, **è stabilito un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari**, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, ma restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.

Sul punto, la circolare del Ministero del lavoro n. 35/2013 ha precisato, altresì, che il conteggio delle prestazioni deve essere effettuato, a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione, **a ritroso di 3 anni**, tenendo conto, tuttavia solo delle giornate di effettivo lavoro prestate successivamente all'entrata in vigore del D.L. 76/2013, ovvero il 28 giugno 2013.

Lavoro intermittente ed interpello n. 10 del 2016

La Federalberghi ha inviato un quesito alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla **corretta interpretazione dell'art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.**

In particolare si chiedeva se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all'art. 55, comma 3 – ai sensi del quale ***“sino all’emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”***– sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l'elenco delle **attività a carattere discontinuo.**

Il Ministero del Lavoro ritiene che il R.D. 2657 del 1923 è da considerarsi ancora vigente e, di conseguenza, anche in mancanza di disciplina da parte della contrattazione nazionale di settore, è **possibile rifarsi alle qualifiche indicate nel R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.**

Precisiamo che la nuova piattaforma contrattuale AGIDAE SCUOLA ha previsto la possibilità di attivare il contratto di lavoro intermittente per **qualifiche non afferenti l'area del personale docente.** Le qualifiche professionali previste nella Tabella annessa al Regio decreto n.2657 del 1923 sono a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

1. Custodi
2. Guardiani diurni e notturni
3. Portinai
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa), uscieri ed inservienti
5. Camerieri e personale di servizio e di cucina negli alberghi
6. Personale addetto al trasporto di persone e merci
7. Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che non abbiano carattere di discontinuità
8. Addetti ai centralini telefonici privati
9. Personale delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati
10. Impiegati di albergo le cui mansioni implicino rapporti con la clientela e purché abbiano carattere discontinuo

Pubblichiamo, di seguito, il testo dell'interpello n.10 del 21 marzo 2016.



Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – lavoro intermittente – artt. 13 e 55, D.Lgs. n. 81/2015.

La Federalberghi ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, concernente la disciplina del contratto di lavoro intermittente.

In particolare l'istante chiede se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore del 2015 all'art. 55, comma 3 – ai sensi del quale *“sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti”* – sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittenti, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657 del 1923, recante l'elenco delle attività a carattere discontinuo. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni industriali e dell'Ufficio Legislativo, si rappresenta quanto segue.

Al fine di rispondere al quesito avanzato, occorre anzitutto ricordare che il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente – ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 – è disciplinato dalla contrattazione collettiva. In assenza di essa, il

Legislatore stabilisce che *“i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*.

Il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale *“è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 265*

Tale Decreto, al fine di rispondere alla richiesta di chiarimenti oggetto del presente interpello, è da considerarsi ancora vigente proprio in forza della disposizione di cui all'art. 55, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e, di conseguenza, è evidentemente possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657 del 1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

Tale soluzione, peraltro, risulta coerente con quanto già precisato da questo Ministero con circolare n. 20/2012, richiamata dall'interpellante, nonché da diverse risposte ad interpello fornite da questa Amministrazione in ordine alla questione in argomento (cfr. interpello n. 28/2012; n. 7/2014 ecc.).

IL DIRETTORE GENERALE

Danilo Papa